

CITTADINANZA A CITTADINO STRANIERO NATO IN ITALIA

Pubblicazione ex art. 35 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Settore 1 "SERVIZI AL CITTADINO" – Servizi demografici e sportello unico dei servizi al cittadino

Procedimento: scheda informativa acquisto e riconoscimento cittadinanza

Per chi è figlio di genitori stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni

DESCRIZIONE

Il figlio di genitori, entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni può acquistare la cittadinanza italiana.

L'interessato deve esprimere la sua volontà di divenire cittadino italiano con dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza. Tale dichiarazione può essere resa tra i 18 e i 19 anni di età.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per ottenere la cittadinanza italiana, chi rientra nella tipologia sopra descritta, deve presentare, all'ufficio cittadinanza del Comune:

- atto di nascita;
- certificato di residenza;
- ricevuta di versamento del contributo di € 200.

Costi

Contributo governativo di € 200.

TEMPI

Circa 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza corredata dalla relativa documentazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".

L. n. 91 del 5 febbraio 1992 "Nuove norme sulla cittadinanza".

D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993.

Responsabile del procedimento:

dr.ssa Boscolo Caporale Gioia, gioia.boscolo@comune.mira.ve.it tel. 041 5628110

Zampieri Giampaola, giampaola.zampieri@comune.mira.ve.it tel. 041 5628112

Gomirato Amedeo, amedeo.gomirato@comune.mira.ve.it tel. 0415628113

Termine di conclusione del procedimento: immediato.

Per informazioni telefoniche: Ufficio Stato Civile, P.zza San Nicolò n. 11/1 (primo piano) – Zampieri Giampaola e Gomirato Amedeo Tel. 041 5628112 - 113 lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, sabato pari dalle 9 alle 12, mercoledì chiuso.

Potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'articolo 2, commi 9-bis e ss., della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato comma 01 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla

legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce che chi, a seguito della presentazione di una nuova istanza, non abbia ottenuto riscontro entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, ha diritto di chiedere l'intervento di un soggetto che sostituisca quello inadempiente.

Il Sindaco ha individuato il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della legge 241/1990, nella persona del Segretario Generale.

In virtù di tale nuova normativa, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Attualmente l'incarico di Segretario Generale è ricoperto dal dott. Roberto Buson
tel. 041 5628203 – e-mail roberto.buson@comune.mira.ve.it

Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Istanza presentata via PEC:
comune.mira.ve@pecveneto.it o su supporto cartaceo da far pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente (P.zza 9 Martiri n. 3 Mira (VE)).